

ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLA CONCERTAZIONE SINDACALE PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO E LA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLE MARCHE

PREMESSO

che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", all'articolo 1, comma 565, lettera c), stabilisce che gli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle Regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa, possono valutare la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a tal fine, nella definizione degli indirizzi, possono nella loro autonomia fare riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543 dell'articolo 1 della stessa legge;

CONSIDERATO

che le più recenti leggi finanziarie statali, al fine di assicurare il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, hanno introdotto limiti stringenti alle spese per il personale del Servizio sanitario regionale;

che, anche in relazione a tali limiti, sono stati attivati rapporti di lavoro di diversa natura per assicurare l'esercizio delle funzioni istituzionali;

che è necessario garantire la stabilità dei rapporti di lavoro precario ed il superamento di forme improprie di reclutamento del personale;

che occorre non disperdere la ricchezza di competenze e professionalità sviluppate all'interno del Servizio sanitario regionale;

che il presupposto per le assunzioni a tempo indeterminato è l'individuazione dei fabbisogni occupazionali, da definire nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalle leggi finanziarie statali e sulla base delle esigenze organizzative e degli obiettivi dell'Amministrazione;


che l'ordinaria forma di reclutamento del personale è quella del concorso pubblico, salvi i casi stabiliti dalla legge e, in particolare, dalle disposizioni speciali della legge n. 296/2006;


tra la Regione e le Organizzazioni sindacali sottoscrittrici del contratto collettivo di lavoro del comparto della sanità si concorda quanto segue in merito all'atto di indirizzo relativo alla concertazione sindacale per il superamento del precariato e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nell'ambito del Servizio sanitario regionale.


L'esercizio delle funzioni istituzionali stabili e ricorrenti deve essere garantito attraverso l'attivazione di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Il ricorso a rapporti di lavoro di natura diversa va limitato ai casi in cui occorre far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali, come quelle relative a progetti a termine, o ai casi di sostituzione di soggetti aventi diritto alla conservazione del posto.

Devono essere assunte, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 296/2006, iniziative per il superamento, nel corso di un quinquennio, delle situazioni di precariato.


F.lli
et al.


A. Ferraro


F.lli
et al.


F.lli
et al.

ADEMPIMENTI

A tal fine L'ASUR di concerto con le Zone Territoriali, le Aziende ospedaliere e l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di Ancona, nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dal CCNL del Comparto sanità :

1. adottano gli atti di programmazione triennale del fabbisogno ed i piani occupazionali annuali per l'individuazione dei posti vacanti e disponibili da ricoprire, sulla base delle necessità relative all'esercizio delle funzioni istituzionali, ai livelli essenziali di assistenza ed al perseguimento degli obiettivi definiti dall'Amministrazione. Adottano, inoltre, nel caso di inesistenza di posti vacanti disponibili, gli atti di variazione delle dotazioni organiche per l'istituzione dei posti necessari i cui costi devono essere contenuti all'interno del costo complessivo del personale consentito come stabilito dai budget annuali assegnati dalla Giunta regionale nel rispetto delle leggi finanziarie dello Stato;
2. effettuano concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la copertura dei posti vacanti che non costituiscono oggetto di stabilizzazione;
3. procedono alla stabilizzazione del personale precario destinato all'esercizio di funzioni stabili e ricorrenti, necessario a garantire i livelli essenziali di assistenza e le funzioni aziendali;
4. sono oggetto della stabilizzazione le posizioni di lavoro ricoperte tramite rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni;

Con specifico riferimento alla stabilizzazione, entro il 30 settembre 2007:




- 1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
- 2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
- 3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato al contenimento della spesa complessiva di personale come stabilito dai budget annuali assegnati dalla Giunta regionale. In particolare i criteri sono stabiliti dal citato art.1, comma 565 della legge 296/2006 e, per l'anno 2007, dalla Dgr n.434 del 7.05.2007 (budget 2007), nonché per gli anni successivi, come stabilito dai budget annuali assegnati dalla Giunta regionale nel rispetto delle leggi finanziarie dello Stato.

SOGGETTI DESTINATARI

Le stabilizzazioni sono effettuate in base alle necessità organizzative dell'Azienda, Zona, Ente, e sono programmate nei piani annuali di fabbisogno del personale. In via prioritaria va stabilizzato il personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato utilizzato mediante il ricorso a graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato e secondo l'ordine di merito.

In carenza di utilizzo di graduatorie concorsuali pubbliche valide le procedure di stabilizzazione sono effettuate nei confronti del personale non dirigenziale come di seguito indicate:

1. personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento o mediante procedure di natura concorsuale a tempo determinato;



FSI

2. personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto mediante procedure diverse dall'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento o da quelle di natura concorsuale a tempo determinato;
3. personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
4. personale con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzione.

REQUISITI E PROCEDURE

Le stabilizzazioni sono effettuate sulla base dei requisiti specifici e con le procedure di seguito indicate, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso dall'esterno ai profili professionali e categorie del personale del comparto sanità vigenti in materia.

A) Stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento o mediante procedure di natura concorsuale a tempo determinato

Requisiti

- a) in servizio al 1° gennaio 2007 con rapporto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;
- b) in servizio al 1° gennaio 2007 con rapporto di lavoro a tempo determinato che maturi i tre anni di durata del rapporto di lavoro, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, anche se prorogati in data successiva;
- c) non in servizio al 1° gennaio 2007 che ha maturato tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 296/2006 e, in particolare, nel periodo che va dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 sulla base dei piani annuali nel rispetto delle direttive di budget.

Procedure

Le procedure per la stabilizzazione sono attivate sulla base delle esigenze organizzative definite nella programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei piani occupazionali annuali e sono espletate mediante avviso pubblico di selezione che definisce criteri e modalità per la presentazione delle domande.

La selezione è effettuata sulla base dell'anzianità maturata nella categoria e nel profilo professionale del posto messo a selezione.


B) Stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto mediante procedure diverse dall'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento o da quelle concorsuali a tempo determinato

Requisiti

- a) in servizio al 1° gennaio 2007 con rapporto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;
- b) in servizio al 1° gennaio 2007 con rapporto di lavoro a tempo determinato che maturi i tre anni di durata del rapporto di lavoro, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, anche se prorogati in data successiva;
- c) non in servizio al 1° gennaio 2007 che ha maturato tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge n.296/2006 e, in particolare, nel periodo che va dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

Procedure

Le procedure per la stabilizzazione sono attivate sulla base delle esigenze organizzative definite nella programmazione triennale del fabbisogno di personale e nei piani occupazionali annuali. La stabilizzazione avviene mediante avviso pubblico che definisce modalità e criteri per la



Handwritten signatures and a stamp at the bottom of the page. The stamp includes the number 3.

presentazione delle domande e, previo espletamento di procedure selettive di natura concorsuale volte all'accertamento della professionalità riservate ai soggetti in possesso dei requisiti.

C) Stabilizzazione del personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Requisiti

- a) in servizio al 1° gennaio 2007 con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa da almeno tre anni, anche non continuativi;
- b) in servizio al 1° gennaio 2007 con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che maturi i tre anni di durata, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, anche se prorogati in data successiva.

Procedure

Le procedure per la stabilizzazione sono attivate sulla base delle esigenze organizzative definite nella programmazione triennale del fabbisogno di personale e nei piani occupazionali annuali. La stabilizzazione avviene mediante avviso pubblico che definisce modalità e criteri per la presentazione delle domande e, previo espletamento di procedure selettive di natura concorsuale volte all'accertamento della professionalità riservate ai soggetti in possesso dei requisiti.

D) Stabilizzazione del personale con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzione

Requisiti

- a) in servizio al 1° gennaio 2007 con rapporto di lavoro flessibile o con convenzione da almeno tre anni, anche non continuativi;
- b) in servizio al 1° gennaio 2007 con rapporto di lavoro flessibile o con convenzione che maturi i tre anni di durata, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, anche se prorogati in data successiva.

Procedure

Le procedure per la stabilizzazione sono attivate sulla base delle esigenze organizzative definite nella programmazione triennale del fabbisogno di personale e nei piani occupazionali annuali. La stabilizzazione avviene mediante avviso pubblico che definisce modalità e criteri per la presentazione delle domande e, previo espletamento di procedure selettive di natura concorsuale volte all'accertamento della professionalità riservate ai soggetti in possesso dei requisiti.

COMPUTO DEI PERIODI DI SERVIZIO

Ai fini della stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario regionale marchigiano, nel computo dei periodi di servizio utili alla maturazione del suddetto requisito minimo dei tre anni, sono cumulabili i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o le altre forme di rapporto lavoro flessibile o con convenzioni, espletati presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale.

PROCEDURE DI NATURA CONCORSALE A TEMPO DETERMINATO

Ai fini delle stabilizzazioni di cui alla lettera A) può essere considerato il superamento di procedure di natura concorsuale a tempo determinato superate presso le amministrazioni del Servizio sanitario regionale diverse da quella che provvede alla stabilizzazione, purché per lo stesso profilo e categoria oggetto della stabilizzazione.

SOGGETTO CHE PROVVEDE ALLA STABILIZZAZIONE

La stabilizzazione è effettuata dall'ultima Amministrazione del Servizio sanitario regionale presso la quale il lavoratore presta o ha prestato servizio e nell'ambito dell'ultima qualifica rivestita, secondo i profili professionali e categorie previsti dalle declaratorie allegate al CCNL del Comparto Sanità.

ESCLUSIONI

- 1) i rapporti di lavoro autonomo non professionale occasionali che prevedono prestazioni d'opera non superiori a trenta giorni nel corso del medesimo anno solare, per i quali comunque è fissato un compenso non superiore a cinquemila euro;
- 2) i rapporti di lavoro a tempo determinato ed i contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- 3) i rapporti di lavoro di qualifica dirigenziale;
- 4) i rapporti di lavoro instaurati per esigenze di carattere sostitutivo di personale a tempo indeterminato assente a qualsiasi titolo;
- 5) i rapporti di lavoro in somministrazione;
- 6) il personale già titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

PERSONALE DELLA RICERCA

I ricercatori, tecnologi e tecnici e personale impiegato esclusivamente in attività di ricerca scientifica sono stabilizzati ai sensi del comma 520 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, salvo diverse disposizioni del Ministero della Ricerca.

PROROGHE RINNOVI

Resta fermo quanto previsto nella deliberazione di Giunta regionale n.118 del 19 febbraio 2007, con riguardo all'applicazione alle Aziende del Servizio sanitario regionale, del terzo periodo del comma 519 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006. Le Aziende ed Enti del SSR continuano ad avvalersi del personale di che trattasi, in possesso dei requisiti stabiliti ai punti precedenti A); B); C); D) nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione e nel rispetto dei budget assegnati dalla Giunta regionale.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a signature that appears to be 'C. Lauer'. In the center, there are two signatures, one of which is clearly 'P. Alessi'. Below these are two more signatures, one of which is 'M. B. B.'. On the right side, there is a large, stylized signature that is partially obscured by a stamp. The stamp contains the text 'F. S. - U. S. A. E.' and some illegible text below it. Below the stamp is another signature, possibly 'G. B. B.', and a final signature on the far right that is partially cut off.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Nel sottoscrivere l'accordo per il superamento del precariato e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale le parti si impegnano alla puntuale attuazione dei principi ispiratori del memorandum sul lavoro pubblico sottoscritto il 18 gennaio 2007 tra Governo centrale e CGIL-CISL-UIL, ulteriormente specificato dall'intesa sottoscritta il 6 aprile 2007 da Regioni e Autonomie Locali.

In particolare l'Amministrazione Regionale si impegna a verificare la qualità dei servizi esternalizzati ed a procedere alla graduale reinternalizzazione di tutte le attività fondamentali o considerate tali (attività CORE).

L'Amministrazione regionale si impegna, altresì, in tale contesto a ricondurre a gestione diretta tutte le attività stabili garantite a tutt'oggi da soggetti esterni valorizzando, nei limiti ed alle condizioni previste dalle normative relative alle assunzioni nella P.A., la ricchezza di competenze e professionalità sviluppate comunque all'interno dell'amministrazione dai medesimi lavoratori.

Ancona, 24 luglio 2007

IL FPL

[Handwritten signature]

P-CGIL *[Handwritten signature]*

= ISL FP *[Handwritten signature]*

= S.I. *[Handwritten signature]*

= SI - USAE - TAROME *[Handwritten signature]*

PSI *[Handwritten signature]*

7111000
7111001
7111002

[Handwritten signature]



Met sottoscrivere l'ipotesi di accordo per il superamento del precariato e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale delle Marche, la UIL FPL rep. lo ritiene come al tutto riduttivo il passaggio relativo al computo dei periodi di servizio necessari, che debbono essere maturati esclusivamente presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Il tutto anche alla luce della direttiva n° 7 del 30.4.2007 della F.P. che prevede invece la possibilità di riconoscere il predetto equivoco presso ammu. in diverse

24. 07. 2007

[Signature]
Lombardi